



DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 23 MAGGIO 2018

OGGETTO: Porto di Castellammare di Stabia – Località Molo Foraneo – Gruppo Unico Ormeggiatori e Barcaiolari dei Porti di Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Sorrento soc. coop. – Rilascio concessione per la durata di un anno per l'utilizzo di aree e specchi acquei per una superficie complessiva di mq. 96,75 da utilizzare per "alaggio/varo di scialuppe di salvataggio a scopo di esercitazione".

IL COMITATO DI GESTIONE

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Iavarone, Masucci, Criscuolo, Faraone e Cassone (voto unico).

Assistono alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Scafuri e Brignola.

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale;

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017, n. 38 e n. 39 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente costituito ed integrato il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Viste le delibere n. 3 del 31.01.2017 e n. 28 del 25.07.2017, con le quali il Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di funzionamento;

Visto l'art. 36 e ss. del Cod. Nav. ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto, in particolare, l'art. 9, n. 5, l. f) della Legge 84/94 e s.m.i.;

Vista l'istanza n°5621 del 27/10/2017 con la quale la Soc. Coop. GRUPPO UNICO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEI PORTI DI CASTELLAMMARE DI STABIA, TORRE ANNUNZIATA E SORRENTO ha chiesto di occupare i beni d.m. di complessivi mq 96,75 (identificati al C.T. al Comune C129 foglio 10 part.lla 45) da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di "alaggio/varo di scialuppe di salvataggio a scopo di esercitazione", attività senza scopo di lucro, per un periodo di anni quattro;

Preso atto che l'Adsp ha ritenuto opportuno rilasciare la concessione in oggetto per la durata di anni uno decorrente dalla data di rilascio del titolo, in considerazione delle previsioni di cui al P.O.T. approvato con delibera del Comitato di gestione n. 9 del 9.03.201;

Vista la dichiarazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nella quale viene ripercorsa l'istruttoria amministrativa condotta sulla pratica in oggetto;

Preso atto che a seguito del procedimento di pubblicità adottato dall'Adsp l'istanza è stata regolarmente pubblicizzata a norma dell'art.18 del R.E.C.N. avviso n° 70 del 10.01.2018, nel rispetto dei principi e criteri di derivazione comunitaria, senza che siano pervenute osservazioni e/o istanze in concorrenza;

Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 10, comma 4, l. c) legge 84/94 e ss.mm.ii. ha curato l'istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e completo – e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato;

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Messineo



Visti gli esiti della discussione odierna in merito all'argomento;

all'unanimità

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio di una concessione demaniale, come da bozza di licenza allegata, della durata di un anno dalla data di rilascio a favore del Gruppo Unico Ormeggiatori e Barcaiooli dei Porti di Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Sorrento soc. coop., per l'utilizzo delle aree e specchi acquei ubicati al Molo Foraneo del porto di Castellammare di Stabia di complessivi mq 96,75, il tutto allo scopo di adibirli per lo svolgimento dell'attività di "alaggio/varo di scialuppe di salvataggio a scopo didattico".

Alla suddetta concessione verrà applicato il canone determinato ai sensi del D.I. 19/07/1989 soggetto ad aggiornamento Istat ex art. 4 legge 494/93 ed s.m.i. ed ammontante per l'anno 2018 ad € 539,59.

Nell'atto concessivo verrà inserita apposita clausola con la quale il concessionario si obbliga a rilasciare, in attuazione delle previsioni di cui al P.O.T. approvato con delibera del Comitato di gestione n. 9 del 9.03.2017, i beni demaniali di cui trattasi, anche prima della scadenza, come sopra indicata, a semplice richiesta di questa AdSP, senza pretesa di alcun tipo di risarcimento e/o delocalizzazione.

Resta fermo l'obbligo del titolare di acquisire tutti gli eventuali, ulteriori nulla osta/autorizzazioni da parte delle Amministrazioni interessate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.G.

Napoli, 23.05.2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco MESSINEO

IL PRESIDENTE
Pietro SPIRITO

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

Codice Fiscale 95255720633

IL PRESIDENTE

Vista la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di sistema portuale (AdSP);

Visto il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale il Dott. Pietro Spirito è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza della cessata Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della cessata Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico - oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visti gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione e le norme contenute nel Reg. Cod. Nav.;

Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;

Vista la delibera del Comitato di gestione _____ che ha espresso parere favorevole in merito al prosieguo dell'istruttoria finalizzata al rilascio del presente titolo concessorio;

Premesso che:

- con istanza (mod. D1), acquisita in data 27.10.2017 – al n.5621 del protocollo generale dell'AdSP, la **Soc. Coop. GRUPPO UNICO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEI PORTI DI CASTELLAMMARE DI STABIA, TORRE ANNUNZIATA E SORRENTO** con sede legale in Castellammare di Stabia al Piazzale Incrociatore S. Giorgio del porto 80053 (NA) - **C.F. 05072870636** ha chiesto in concessione, per un quadriennio, i seguenti beni demaniali marittimi: n° due specchi acquei rispettivamente di mq. 31,50 e mq. 19,50, area di banchina per il posizionamento di n°2 grues rispettivamente di mq. 17,55 e mq. 9,75, area asservita di mq 18,45 così individuati al catasto terreni al Fg. 10 p.lla n.45 e ubicati al Porto di Castellammare di Stabia (C129) presso il “Molo foraneo” da utilizzare, nell'ambito della propria attività di servizi di interesse generale (Ormeggio, disormeggio, battellaggio e movimenti di assistenza in genere dei galleggianti) a scopo didattico per **“alaggio/varo di scialuppe di salvataggio”**;
- l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, nel rispetto dei principi e criteri di derivazione comunitaria (Avviso prot. n. 70 del 10.01.2018);
- a seguito della pubblicazione effettuata non sono state presentate istanze per osservazioni;
- dato atto che con nota n°4 del 9.01.2018 l'Area Tecnica dell'AdSP ha espresso parere favorevole da un punto di vista tecnico e ai soli fini demaniali marittimi indicando come obbligo del Concessionario di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- ~ gli interventi dovranno essere eseguiti in ossequio alla normativa vigente in materia di costruzioni edili ed impiantistiche, sicurezza del cantiere e salvaguardia ambientale e che in ogni caso resta a carico del concessionario ogni responsabilità per danni a persone e cose;
- ~ acquisizione degli eventuali altri pareri, nulla osta o autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'utilizzo delle attrezzature installate;
- ~ presentazione, da parte del concessionario, del certificato di collaudo e/o di conformità di quanto installato con allegate certificazioni previste dalla normativa vigente relative alle gru installate con relative condizioni di esercizio in sicurezza delle stesse;
- ~ garantire la manutenzione ordinaria, anche sotto il profilo igienico sanitario ambientale, delle aree richieste in concessione temporanea;
- ~ non ostacolare con le citate installazioni le normali operazioni portuali e garantire l'eventuale traffico veicolare/pedonale in banchina, limitando nel caso, l'ingombro palesato;
- **Ritenuto opportuno rilasciare la concessione in oggetto per la durata di anni uno. in quanto l'occupazione delle aree/beni in oggetto per la suddetta durata temporale non contrasta con le previsioni di cui al P.O.T approvato con delibera del Comitato di gestione n. 9 del 9.03.2017 o con gli ulteriori atti di programmazione adottati dall'AdSP;**

Tanto premesso

- a fronte della presente concessione è prevista la corresponsione di un canone demaniale complessivo per l'anno decorrente dalla data di rilascio del seguente titolo di € **539,59** determinato ai sensi di legge come da scheda canone in atti;
- atteso che la **Soc. Coop. GRUPPO UNICO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI**

DEI PORTI DI CASTELLAMMARE DI STABIA, TORRE ANNUNZIATA E SORRENTO non possiede posizioni debitorie aperte nei confronti della AdSP concedente così come risulta da estratto conto clienti datato 30/04/2018;

IL DIRIGENTE AREA ISTITUZIONALE

Dott. Emilio SQUILLANTE

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di concessione ex artt. 4-5-6 della L. n. 241/1990.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Francesco MESSINEO

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di concessione predisposto dal Dirigente dell'Area Istituzionale

CONCEDE

- alla **Soc. Coop. GRUPPO UNICO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEI PORTI DI CASTELLAMMARE DI STABIA, TORRE ANNUNZIATA E SORRENTO**, con sede legale in Castellammare di Stabia al Piazzale Incrociatore S. Giorgio del porto 80053 (NA) – C.F. 05072870636, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, di occupare i seguenti beni demaniali marittimi, siti nel Porto di Castellammare di Stabia presso il “Molo foraneo”: n° due specchi acquei rispettivamente di mq. 31,50 e mq. 19,50, area di banchina per il posizionamento di n°2 gru rispettivamente di mq. 17,55 e mq. 9,75, area asservita di mq 18,45 il tutto da utilizzare, nell'ambito della propria attività di servizi di interesse generale (ormeggio, disormeggio, battellaggio e movimenti di assistenza in genere dei galleggianti), a scopo didattico per **“alaggio/varo di scialuppe di salvataggio”**;

I beni oggetto del presente atto sono identificati nel SID (Sistema Informativo Demanio) al foglio 10 – p.lla 45 – comune censuario C129.

La presente licenza è rilasciata, ai soli fini demaniali marittimi e per quanto di specifica competenza, per il periodo decorrente dalla data di rilascio del presente titolo per un anno, con l'obbligo di corrispondere all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, in riconoscimento della demanialità dei beni concessi ed in corrispettivo della presente concessione il canone complessivo di **€. 539,59 (cinquecentotrentanovevirgolacinquantanove)**, esente IVA ai sensi degli artt. 1,3,4 del D.P.R. 633/72, confermato dall'art.1 – comma 933 – della Legge 296/06 e s.m.i., da corrispondere in unica soluzione per l'anno 2018.

Il concessionario ha, comunque, l'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore nulla osta/autorizzazione previsti dalla legge e rientranti nelle competenze di altre Amministrazioni, ed, in particolare, di quelli a carattere edilizio/urbanistico, ambientale e paesaggistico. I beni concessi sono da considerarsi incamerati tra le pertinenze demaniali marittime, salvo diversa determinazione assunta ai sensi e nei modi di cui all'articolo 49 del codice della navigazione.

Alla scadenza della concessione, il titolare dovrà sgomberare a proprie spese i beni demaniali marittimi occupati, asportandovi le opere amovibili realizzate e le attrezzature ivi installate, e quindi riconsegnarli nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione e s.m.i., il concessionario presenti domanda di rinnovo, prima di detta scadenza, in modo che all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, sia dato corso agli adempimenti istruttori di selezione, non si darà luogo provvisoriamente allo sgombero dei beni concessi. L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale avrà, comunque, la facoltà di dichiarare

la decadenza del titolare della presente concessione, nel caso in cui rilevi, a suo insindacabile giudizio, che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata nonché di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, per qualsiasi ragione, a suo insindacabile giudizio, ai sensi degli articoli 47 e 48 del codice della navigazione, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione. Il concessionario potrà solo ottenere il rimborso della metà del canone pagato nel caso in cui abbia usufruito della concessione per un periodo non eccedente la metà di quello indicato nella licenza. Nei suddetti casi di revoca della concessione, o di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, i beni demaniali marittimi, asportandovi le attrezzature di facile rimozione installate, e di riconsegnarli nel pristino stato a questa Autorità, sulla semplice intimazione scritta dalla stessa che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di un proprio Agente. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'ufficio di porto e del Comune di Castellammare di Stabia entro il cui territorio insistono i beni occupati. Qualora il titolare non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna dei beni in concessione, tanto alla scadenza che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, questa Autorità avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno della stessa, ed anche in sua assenza, provvedendo al recupero delle eventuali spese nei modi prescritti dalle vigenti leggi o che potranno ricavarsi dalla vendita delle attrezzature di facile rimozione ivi installate, vendita che questa Autorità avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando, in tal caso, integra la responsabilità della concessionaria per le

eventuali maggiori spese delle quali l'Autorità di Sistema Portuale potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso questa Autorità dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e/o alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnati, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi ed alla circolazione cui fossero destinate. Dovrà, inoltre, lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, al bene demaniale concesso, agli incaricati dell'Autorità, al personale di P.G. della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agli agenti del Provveditorato per le Opere Pubbliche, della Guardia di Finanza e delle Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- 1. qualora l'occupazione delle aree/beni contrastino con il P.O.T. adottato da questa Adsp e con gli ulteriori atti di programmazione adottati e/o adottandi dall'AdSP, il concessionario si obbliga a liberare il locale demaniale di cui al presente atto, anche prima della sua naturale scadenza, come sopra indicata, a semplice richiesta di questa A.P., senza pretesa di alcun tipo di risarcimento e/o delocalizzazione.”;**
2. i beni demaniali marittimi devono essere adibiti esclusivamente allo scopo per il quale sono stati assentiti in concessione;
3. il concessionario deve curare scrupolosamente la pulizia, la derattizzazione, la disinfestazione dei beni occupati ed il loro riassetto, nonché provvedere alla

differenziazione dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia, assicurando il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

4. l'eventuale installazione di insegne pubblicitarie deve essere preventivamente autorizzata da questa Autorità;
5. il concessionario dovrà provvedere, laddove necessario, all'accatastamento del bene, secondo le vigenti procedure e, ciò, in osservanza alla circolare congiunta n. M_TRA/DINFR/2592 del 04.03.2008 del Ministero dei Trasporti, Agenzia del Demanio ed Agenzia del Territorio;
6. nessun indennizzo è dovuto al concessionario al termine della concessione per eventuali migliorie apportate alla stessa;
7. è posto in capo al concessionario l'onere dell'ordinaria e della straordinaria manutenzione dei beni concessi, che dovranno essere restituiti, alla scadenza, nelle migliori e funzionali condizioni all' AdSP. Ogni lavoro che non sia di ordinaria manutenzione dovrà essere autorizzato dalla stessa Amministrazione concedente;
8. il concessionario resta unico e solo responsabile sia penalmente che civilmente per qualsiasi danno dovesse derivare a persone o cose durante l'esercizio della concessione a norma dell'articolo 23 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
9. il concessionario si obbliga a corrispondere le somme dovute ai concessionari e/o gestori dei servizi di interesse generale individuati dal D.M. 14.11.1994, quale corrispettivo per la fornitura a titolo oneroso dei predetti servizi;
10. il canone versato per la presente concessione si intende corrisposto a titolo provvisorio, e il concessionario, sottoscrivendo il presente atto si impegna a corrispondere eventuali conguagli, riconoscendo irrilevante la scadenza della

presente licenza in quanto trattasi di impegno pattuito;

11. il concessionario, con la sottoscrizione della presente licenza:
 - conferma l'impegno formale di rimuovere, a proprie cure e spese, le opere realizzate qualora il relativo ambito portuale fosse oggetto di rifunionalizzazione specialistica;
 - s'impegna, qualora le aree/beni occupati contrastano con il nuovo Piano Regolatore Portuale - ex art. 5 Legge 84/94 - ma anche con gli ulteriori atti di programmazione adottati dall'AdSP, a rimmetterli in pristino stato, nel termine perentorio determinato dall'Autorità concedente, senza pretese d'indennizzo o rimborso di sorta;
12. il concessionario si impegna a corrispondere, in caso di ritardato pagamento dei canoni richiesti, l'indennità di mora e/o interessi previsti dalla Delibera AdSP n°176/2017 ed è, altresì, edotto che il versamento di detti oneri non pregiudica altre eventuali azioni quali la dichiarazione di decadenza o il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente;
13. ai fini dell'articolo 47 lett. d) il numero di rate di canone, il cui mancato pagamento comporta la decadenza della concessione, è fissata in una;
14. il concessionario si obbliga a registrare il presente atto presso il competente Ufficio Finanziario - Agenzia delle Entrate Napoli 3 - in regime proporzionale rispetto al valore dello stesso, secondo la normativa vigente, nonché a versare quanto dovuto in caso di ritardata registrazione;
15. il concessionario si obbliga a corrispondere i tributi, le tasse e le imposte dovute per legge, in dipendenza del presente rapporto concessivo;
16. il concessionario si obbliga a stipulare con una compagnia di assicurazioni riconosciuta dall'IVASS adeguata polizza che copra i rischi di danni materiali al bene concesso causati da: *“Incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da*

ordigni esplosivi, caduta di aeromobili e/o parti di essi, onda sonica provocata da aeromobili in transito a velocità supersonica”

17. il concessionario provvederà, a sua cura e spese, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni oggetto del presente atto;
18. al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni versamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dei beni demaniali concessi e delle acque del mare.

19. il concessionario ha l'obbligo di:

verificare il mantenimento in sicurezza dei beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione;

segnalare – senza indugio/immediatamente – a questa AdSP l'eventuale stato di pericolo dei beni medesimi, a mezzo di un sistema di comunicazione che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa;

rappresentare all'AdSP il detto stato di pericolo e immediatamente eliminare lo stesso qualora si possa provvedere con interventi di ordinaria manutenzione;

in presenza di potenziali pericoli per la conduzione delle attività oggetto del presente atto, astenersi dal continuare nell'esercizio dell'attività stessa e vietare l'accesso e l'uso alle aree relative predisponendo ogni misura utile anche mediante apposizione di adeguata segnaletica visibile di impedimento;

Al concessionario:

- **si rilascia** la presente licenza, che egli sottoscrive in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in Castellammare di Stabia, al Piazzale Incrociatore S. Giorgio del porto 80053 (NA).

Napoli,

IL CONCESSIONARIO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte prende attenta visione delle condizioni speciali di cui sopra e dichiara di accettare espressamente le clausole nn. 1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-9.-10.-11.-12.-13.-14.-15.-16.-17.-18.-19.

Napoli,

IL CONCESSIONARIO

**L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MAR TIRRENO CENTRALE
IL PRESIDENTE
Dr. Pietro SPIRITO**